Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 109° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 5 giugno 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 682.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata « Centro studi prof. Domenico Ganassini per il premio ed i convivia Ganassini », con sede in Milano.

N. 682. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione denominata « Centro studi prof. Domenico Ganassini per il premio ed i convivia Ganassini », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 9. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1968, n. 683.

Autorizzazione al fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro ad acquistare un immobile.

N. 683. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro viene autorizzato ad acquistare dal sig. Ernesto Frabboni per il prezzo di L. 380.000.000, un fabbricato sito in Bologna, viale Alfredo Oriani n. 39, composto da: un secondo piano scantinato destinato a cantine; un primo piano scantinato destinato ad autorimessa comune; un piano terreno destinato a negozi e retronegozi; otto piani sopra il piano terreno destinati il primo ad uffici ed abitazioni e gli altri ad abitazioni.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 15. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. 684.

Autorizzazione all'istituto per lo studio e la cura delle malattie reumatiche e cardiovascolari « G. M. Lancisi », di Ancona, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 684. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'istituto per lo studio e la cura delle malattie reumatiche e cardiovascolari « G. M. Lancisi », di Ancona, viene autorizzato ad acquistare l'appezzamento di terreno, sito in Ancona, zona Cittadella sud, distinto in catasto alla sezione *B*, foglio II, 9/*d*, 10/*b*, della superficie di mq. 1355, al prezzo di L. 5.500.000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 8. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1968, n. 685.

Erezione in ente morale dell'associazione « Centro assistenza marina e montana C.I.S.L. di Gorgonzola », con sede in Gorgonzola.

N. 685. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Centro assistenza marina e montana C.I.S.L. di Gorgonzola », con sede in Gorgonzola, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'associazione medesima, inoltre, viene autorizzata ad accettare il conferimento di tre costruzioni con annesso appezzamento di terreno distinti rispettivamente nel N.C.E.U. di Loano a pag. 1920, foglio n. 14, mappale 681 sub 1, sub 2 e sub 3 e nel catasto terreni del detto comune di Loano a pag. 2283, foglio n. 15, mappale 509, come da atto costitutivo 24 luglio 1963 del sodalizio.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 16. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1968, n. 686.

Autorizzazione all'Ente per lo sviluppo della zona portuale-industriale Livorno-Pisa, con sede in Pisa, ad acquistare alcuni immobili.

N. 686. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'Ente per lo sviluppo della zona portuale-industriale Livorno-Pisa, con sede in Pisa, viene autorizzato, in via di sanatoria, ad acquistare dai signori Emilio Riva e Beatrice Donato i terreni di cui al rogito 13 dicembre 1965, rep. 12098 del notaio dott. Andrea Riccetti di Livorno al prezzo complessivo di L. 738.500.000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 13. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968, n. 687.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Vincenzo martire, con quella di S. Biagio vescovo, in Tocco Caudio.

N. 687. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Benevento in data 1° giugno 1967, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Vincenzo Martire, in Tocco Caudio (Benevento), con quella di S. Biagio vescovo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 21. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1968.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 3 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre stesso, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 14, con il quale il dott. Antonino Lo Bianco fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo;

Visto il decreto presidenziale 22 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio successivo, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 307, con il quale, fra gli altri, il dott. Antonino Lo Bianco fu nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 15 gennaio 1968, con la quale il predetto dott. Antonino Lo Bianco ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo a seguito della propria nomina alla stessa carica presso la Borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra, espressi dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Palermo, dalla deputazione e dalla commissione per il listino della borsa medesima;

Vista la lettera della Camera di commercio di Milano n. 16974 in data del 26 febbraio 1968 dalla quale risulta che il dott. Antonino Lo Bianco ha assunto le funzioni di agente di cambio a decorrere dal 13 giugno 1967;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 13 giugno 1967, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Antonino Lo Bianco dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1968
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 56

(4980)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1968.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Gijon (Spagna) e contemporanea istituzione nella stessa località di una agenzia consolare di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1954, n. 173, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Gijon (Spagna);

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Gijon (Spagna), è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Gijon (Spagna) una agenzia consolare di 2ª categoria, alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid, con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Gijon ed il porto di El Muscl.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1968
Registro n. 269, *foglio n.* 390

(5312)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1968.

Programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere per gli anni finanziari 1967 e 1968, ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574 e 5 febbraio 1968, n. 82.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 81;

Viste le leggi 3 agosto 1949, n. 589; 30 maggio 1965, n. 574 e 5 febbraio 1968, n. 82;

Sentiti il Ministero dell'interno ed il Ministero del tesoro;

Viste le proposte delle regioni a statuto speciale per la Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;

Visti i decreti interministeriali 10 novembre 1965, 18 luglio 1966 e 28 dicembre 1966, registrati alla Corte dei conti rispettivamente in data 3 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 183; 2 febbraio 1967, registro n. 33, foglio n. 44; 27 maggio 1967, registro n. 11, foglio n. 376, con i quali sono stati approvati i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere per gli anni finanziari 1965-1966;

Visti i decreti interministeriali 7 gennaio 1966, 11 novembre 1966 e 7 agosto 1967, registrati alla Corte dei conti rispettivamente in data 12 marzo 1966, registro n. 6, foglio n. 234; 6 febbraio 1968, registro n. 3, foglio n. 385; 25 ottobre 1967, registro n. 24, foglio n. 96, con i quali sono state apportate variazioni ai programmi suddetti;

Visto il programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere per gli anni finanziari 1967-1968 da effettuare con i limiti di impegno per contributi autorizzati con la legge 5 febbraio 1968, n. 82 e con la quota parte dei limiti di impegno stabiliti dalla legge 29 febbraio 1968, n. 81;

Considerato che per le opere relative alle cliniche universitarie, ospedali clinicizzati e policlinici universitari sarà provveduto con apposito separato programma e che pertanto è necessario accantonare, nei limiti di cui all'art. 3 della citata legge n. 82, la relativa spesa di lire 1200 milioni;

Decreta:

E' approvato, negli acclusi elenchi di opere, il programma di interventi per le costruzioni ospedaliere per gli anni finanziari 1967-1968 da effettuare con i limiti di impegno stabiliti dalle ripetute leggi 5 febbraio 1968, n. 82 e 29 febbraio 1968, n. 81, restando accantonata la aliquota del 20 % per le cliniche universitarie, ospedali clinicizzati e policlinici universitari di cui alle premesse.

Detti elenchi, riportati in numero trentotto fogli, vistati dal Ministro per i lavori pubblici, formano parte integrante del presente decreto che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1968

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1968
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 35

TRENTINO - ALTO ADIGE

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
			espresso in milioni				
	Provincia di Trento						
1	Trento	Ospedale S. Chiara - Completamento	5.500	200	300	1.650	3.350 a carico Regione ed Ente
2	Cles	Ospedale Civile - Costruzione Cronicario	238	73	25	—	110 ex legge 589 e 30 a carico Ente
3	Borgo Val Sugana	Ospedale Civile S. Lorenzo - Completamento	180	80	100	—	
4	Rovereto	Ospedale Civile - Completamento	2.670	200	500	750	1.220 a carico Regione ed Ente
			8.588	553	925	2.400	
	Provincia di Bolzano						
1	Bolzano	Ospedale Civile Casa Ricovero Inabili - Costruzione	7.340	150	500	3.135	3.555 a carico Regione
2	Bressanone	Comune di Bressanone - Costruzione Ospedale Civile	1.980	150	100	790	780 a carico Regione 160 ex legge 589
3	Vipiteno	Ospedale Civile - Costruzione	900	100	100	300	400 a carico Regione
4	Bolzano	Amministrazione Provinciale Costruzione Ospedale Psichiatrico	2.500	400	100	2.000	
5	S. Candido	Ospedale Civile - Completamento	720	100	300	320	
			13.440	900	1.100	6.545	

VALLE D'AOSTA

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	1965-66	1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Aosta						
1	Aosta	Ospedale Mauriziano - Completamento	1.350	200	250	900	
2	St. Vincent	Ospedale Civile - Costruzione	400	218	182	—	
			1.750	418	432	900	

FRIULI - VENEZIA GIULIA

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	1965-66	1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Trieste						
1	Trieste	Ospedale Civile - Costruzione	6.500	400	600	5.500	
2	Trieste	A.N.Fa.F.S. di Roma - Ampliamento Ospedale sub-normali	180	100	80	—	
			6.680	500	680	5.500	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
			espresso in milioni				
	Provincia di Udine						
1	Pordenone	Ospedale S. Maria degli Angeli - Completamento	1.450	300	520	630	
2	Latisana	Ospedale Civile Beata Vergine delle Grazie - Ampliamento	146	81	65	—	
3	S. Vito al Tagliamento	Ospedale Civile - Completamento	130	—	130	—	
			1.726	381	715	603	
	Provincia di Gorizia						
1	Grado	Ospedale Civile - Completamento	72	—	72	—	
2	Cormons	Ospedale Civile - Ampliamento	190	—	90	100	
3	Gorizia	Amministrazione Provinciale Ospedale Psichiatrico - Ampliamento	600	—	600	—	
			862	—	762	100	

PIEMONTE

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Torino						
1	Torino	A.N.Fa.F.A.S. - Roma - Costruzione Villaggio per sub-normali	500	—	500	—	
2	Torino	Ospedale Ostetrico - Ginecologico S. Anna - Ampliamento	469	200	100	—	169 a carico Ente
3	Torino	Istituto Nazionale Riposo e Cura per anziani con sede in Ancona - Costruzione Ospedale Geriatrico	1.065	200	100	765	
4	Ivrea	Ospedale Civile - Completamento	491	200	208	—	83 a carico Ente
5	Volpiano	Ospedale di Carità « G. Amand » - Ampliamento	16	—	16	—	
6	Susa	Ospedale Civile - Ampliamento	152	—	152	—	
7	Castellamonte	Ospedale Civile - Ampliamento	300	—	300	—	
8	Torino	Ospedale Regina Margherita - Completamento	400	270	130	—	
9	Grugliasco	Amministrazione Provinciale - Costruzione Ospedale Psichiatrico	4.796	300	200	4.296	
			8.189	1.170	1.706	5.061	
	Provincia di Alessandria						
1	Alessandria	Opere Pie Ospedaliere - Costruzione	1.200	200	600	400	
2	Tortona	Ospedale Civile S. Antonio - Ampliamento	140	70	70	—	
3	Novi Ligure	Ospedale Civile S. Giacomo e Filippo - Ampliamento	895	175	75	645	
4	Acquiterme	Ospedale Civile - Costruzione	1.200	—	1.200	—	
5	Casale Monferrato	Ospedale Civile - Ampliamento	630	150	100	380	
			4.065	593	2.045	1.425	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo		Ulteriore fabbisogno	Note
				1965-66	1967-68		
			espresso in milioni				
	Provincia di Asti						
1	Nizza Monferrato . . .	Ospedale Civile S. Spirito - Ampliamento	200	100	50	50	
2	Canelli	Ospedale Civile - Completamento	90	—	90	—	
3	Tonco	Ospedale Civile S. Vincenzo dei Paoli	32	—	32	—	
			322	100	172	50	
	Provincia di Cuneo						
1	Savigliano	Ospedale Maggiore SS. Annunziata - Costruzione	1.400	200	350	850	
2	Saluzzo	Ospedale Civile - Completamento	524	120	50	354	
3	Alba	Ospedale Civico S. Lazzaro - Costruzione Reparto Ortopedico	515	100	100	315	
			2.439	420	500	1.519	
	Provincia di Novara						
1	Omegna	Ospedale Civile « Madonna del Popolo » - Completamento	50	—	50	—	
2	Borgomanero	Ospedale SS. Trinità - Ampliamento	503	200	190	113	
3	Galliate	Ospedale « S. Rocco » - Completamento	100	—	100	—	
4	Novara	Amministrazione Provinciale - Ospedale Psichiatrico - Costruzione	2.500	400	350	1.750	
			3.153	600	690	1.863	
	Provincia di Vercelli						
1	Livorno Ferraris	Ospedale Civile - Costruzione	500	100	100	300	
2	Santhià	Infermeria S. Salvatore - Costruzione Nuovo Ospedale	300	100	100	100	
			800	200	200	400	

LIGURIA

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	1965-66	1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Genova						
1	Genova	Casa Riposo e Cura per anziani con sede in Ancona - Costruzione Gerontocomio	1.065	100	200	765	
2	Genova Rivarolo	Ospedale « Celesia » - Ampliamento	250	—	250	—	
3	Genova	Ospedale Civile S. Martino - Costruzione	6.225	300	1.300	1.900	2.725 a carico Ente
4	Recco	Ospedale S. Antonio - Completamento	245	100	65	80	
5	S. Margherita Ligure . .	Pii Istituti Riuniti - Costruzione	282	65	190	27	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo		Ulteriore fabbisogno	Note
				1965-66	1967-68		
			espresso in milioni				
6	Chiavari	Ospedale Civile « Vittorio Leonardi » - Completamento	60	—	60	—	
7	Lavagna	Ospedale Civile « Umberto I » Ampliamento	200	—	200	—	
8	Rapallo	Ospedale Civile - Ampliamento	350	—	350	—	
9	Cogoleto	Ospedale Civile « Marina Rati » - Ampliamento	90	—	90	—	
			8.767	565	2.705	2.772	
	Provincia di La Spezia						
1	La Spezia	Amministrazione Provinciale - Costruzione Ospedale Neuropsichiatrico	3.400	500	300	2.600	
2	La Spezia	Comune - Costruzione Gerontocomio	775	—	225	550	
3	Levanto.	Ospedale S. Nicolò - Completamento	100	50	50	—	
4	Bolano	Poliambulatorio - Completamento	15	—	15	—	
			4.290	550	590	3.150	
	Provincia di Imperia						
1	Imperia	Ente Ospedaliero OO. RR. - Costruzione	500	200	300	—	
2	S. Remo	Ospedali Riuniti - Ospedale Civile - Costruzione reparto Pediatrico	910	100	400	410	
3	Diano Marina	Ospedale Civile - Costruzione nuovo Ospedale	130	—	130	—	
4	Bordighera	Ospedale Civile - Completamento	50	—	50	—	
			1.590	300	880	410	
	Provincia di Savona						
1	Savona	Ospedale Civile « S. Paolo » Costruzione	3.500	1.000	300	935	1.265 a carico Ente
2	Varazze	Ospedale S. Maria in Bethlemm - Costruzione	144	120	24	—	
3	Sassello	Ospedale « S. Antonio » completamento	40	—	40	—	
4	Finale Ligure	Ospedale Civile « Ruffini » San Biagio » - Completamento	705	585	120	—	
			4.389	1.705	484	935	

LOMBARDIA

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	1965-66	1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Bergamo						
1	S. Giovanni in Bianco .	Ospedale Civile - Completamento	400	100	100	—	200 ex legge 589

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
			espresso in milioni				
	Provincia di Brescia						
1	Brescia	Ospedale Civile Generale - Costruzione	3.500	500	500	2.500	
2	Desenzano	Ospedale Civile - Costruzione	1.550	320	380	650	200 ex legge 589
3	Bagolino	Ospedale ricovero « S. Giuseppe » - Ampliamento	17	—	17	—	
			5.067	820	897	3.150	
	Provincia di Como						
1	Valsolda	Ospedale di Circolo « Rinaldi » Completamento	103	—	103	—	
2	Como	Ospedale S. Anna - Ampliamento	740	—	300	340	100 ex legge 589
			843	—	403	340	
	Provincia di Cremona						
1	Cremona	Istituti Ospedalieri - Completamento	9.500	500	1.000	1.650	6.350 a carico Ente
2	Crema	Ospedale Maggiore - Completamento	2.100	250	200	293	305.500 ex legge 589 e 1.051,500 a carico Ente
3	Vailate	Ospedale Caimi - Completamento	50	30	20	—	
4	Casal Maggiore	Opere Pie Decentrate - Completamento ospedale	50	—	50	—	
5	Soresina	Ospedale Robbiani in S. Croce - Completamento	223	—	100	50	73 ex legge 589
6	Casalbuttano	Ospedale della Carità - Costruzione	155	50	50	15	40 ex legge 589
			12.078	830	1.420	2.008	
	Provincia di Mantova						
1	Mantova	Istituto Ospedaliero « C. Poma » - Ampliamento	1.430	300	130	1.000	
2	Rodigo	Istituto Geriatrico Intercomunale - Completamento infermeria	50	—	50	—	
3	Sermide	Ospedale S. Antonio Abate - Ampliamento	187	120	67	—	
4	Viadana	Istituti Riuniti di Assistenza e Beneficenza - Completamento ospedale	160	130	30	—	
5	Volta Mantovana . . .	Ospedale Civile - Ampliamento	250	—	250	—	
6	Bozzolo	Ospedale civile - Completamento	250	—	250	—	
7	Asola	Ospedale Civile - Ampliamento	750	—	190	560	
			3.077	550	967	1.560	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo		Ulteriore fabbisogno	Note
				1965-66	1967-68		
			espresso in milioni				
	Provincia di Milano						
1	Milano	Centro Assistenza Ospedaliera S. Romanello - Costruzione Gerontocomio	2.136	300	300	1.536	
2	Abbiategrasso	Ospedale Circolo « C. Cantù » - Ampliamento	850	—	850	—	
3	Magenta	Opedale Civile Giovanni Fornaroli - Costruzione	4.695	600	1.000	611	2.484 a carico Ente
4	Desio	Ospedale di Circolo - Costruz.	3.000	—	500	2.500	
5	Cinisello Balsamo	Ospedale Bassini Milano - Costruzione	6.000	—	1.000	5.000	
6	Legnano	Ospedale Civile - Costruzione	2.500	300	1.200	1.000	
7	Sant'Angelo Lodigiano	Ospedale « Delmati » - Costruzione	570	—	400	170	
8	Melzo	Ospedale S. Maria delle Stelle - Completamento	200	—	200	—	
9	Lodi	Ospedale Maggiore - Completamento	4.200	400	400	600	2.800 a carico Ente
10	Gorgonzola	Ospedale Serbelloni del Circolo - Completamento	340	150	150	—	40 ex legge 589
			24.491	1.750	6.000	11.417	
	Provincia di Pavia						
1	Broni	Ospedale Civile - Ampliamento	100	—	100	—	
	Provincia di Sondrio						
1	Tirano	Ospedale Civile - Ampliamento	360	—	30	180	55 ex legge 589 e 95 a carico Ente
2	Grosio	Ospedale Civile « Visconti Venosta » - Completamento	79	—	30	—	49 ex legge 589
			439	—	60	180	
	Provincia di Varese						
1	Angera	Ospedale Ondoli - Ampliamento	229	160	69	—	
2	Luino	Ospedale Confalonieri - Completamento	150	100	50	—	
3	Cittiglio	Ospedale di Circolo - Ampliamento	200	—	200	—	
4	Somma Lombardo	Ospedale di Circolo - Ampliamento	200	—	200	—	
5	Varese	Ospedale « Del Ponte » - Ampliamento	500	—	150	350	
			1.279	260	669	350	

VENETO

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	1965-66	1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Venezia						
1	Venezia	Ospedale S. Giovanni e Paolo - Costruzione	10.000	2.000	300	7.700	
2	Venezia Lido	Ospedale a Mare - Costruzione	6.715	300	500	5.525	390 a carico Ente
3	Chioggia	Ospedale Civile - Costruzione	960	150	450	—	360 a carico Ente
4	S. Donà di Piave	Ospedale Civile - Completamento	80	—	80	—	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
			espresso in milioni				
5	Cavarzere	Ospedale Civile - Completamento	222	200	22	—	
6	Mestre	Ospedale Civile Umberto I - Completamento	2.180	300	100	1.280	500 a carico Ente
7	Dolo	Ospedale Civile - Ampliamento	2.600	200	100	2.300	
8	Mirano	Ospedale Civile - Ampliamento	50	—	50	—	
			22.807	3.150	1.602	16.805	
	Provincia di Padova						
1	Piove di Sacco	Ospedale Civile - Completamento	250	—	250	—	
2	Conselve	Ospedale S. Maria - Ampliamento e completamento	300	—	100	170	30 ex legge 589
			550	—	350	170	
	Provincia di Belluno						
1	Belluno	E.C.A. - Costruzione Cronicario	100	—	100	—	
2	Agordo	Ospedale Civile - Completamento	150	100	50	—	
			250	100	150	—	
	Provincia di Rovigo						
1	Rovigo	Ospedale Civile Misericordia Costruzione	2.970	500	850	1.620	
2	Adria	Ospedale Civile - Ampliamento	1.234	—	234	1.000	
3	Lendinara	Ospedale Civile - Completamento	120	—	120	—	
			4.324	500	1.204	2.620	
	Provincia di Treviso						
1	Pieve di Soligo	Ospedale Civile - Costruzione Nuovo Reparto	60	—	60	—	
2	Oderzo	G. P. « Casa di Ricovero » - Istituto Medico Psicopedagogico - Costruzione	450	—	100	350	
3	Farra di Soligo	Ospedale Civile « Don Bozzola » - Completamento	14	—	14	—	
4	Mogliano Veneto	Istituto « Costante Gris » - Costruzione padiglione per frenastenici	70	—	70	—	
5	Pederobba	Ospedale Civile G. T. D'Onigo - Costruzione	546	—	50	496	
			1.140	—	294	846	
	Provincia di Vicenza						
1	Vicenza	Ospedale Civile - Costruzione Nuovo Ospedale	6.350	1.000	500	4.850	
2	Asiago	Ospedale Civile dell'Altipiano - Completamento	200	100	100	—	
3	Thiene	Ospedale Civile « Boltrini » Completamento	450	200	170	—	80 ex legge 589
4	Sandrigo	Ospedale Civile « Maraschini Zannini « - Completamento	585	50	352	—	183 ex legge 589
5	Malo	Ospedale Civile « De Marchi » - Completamento	262	50	122	—	90 ex legge 589
			7.847	1.400	1.244	4.850	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	ulteriore fabbisogno	Importo ammesso a contributo		Ulteriore fabbisogno	Note
				1965-66	1967-68		
			espresso in milioni				
	Provincia di Verona						
1	Verona	Amministrazione Provinciale - Ospedale Psichiatrico di Marzana - Nuova costruzione	2.800	500	1.800	500	
2	Malcesine	Istituti Chirurgico Ortopedico - Ampliamento	305	—	305	—	
			3.105	500	2.105	500	

EMILIA

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	ulteriore fabbisogno	1965-66	1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Bologna						
1	Imola	Ospedale Civile - Costruzione	2.500	202	500	1.798	
	Provincia di Ferrara						
1	Ferrara	Arcispedale S. Anna - Ampliamento	830	250	185	395	
2	Ferrara	Amministrazione Provinciale - Costruzione nuovo padiglione ospedale psichiatrico	215	150	65	—	
3	Comacchio	Ospedale S. Camillo - Completamento	170	100	70	—	
4	Copparo	Ospedale S. Giuseppe - Completamento	265	—	265	—	
5	Codigoro	Ospedale Civile - Completamentamento	165	95	70	—	
6	Argenta	Ospedale Civile « Mazzolani Vandini » Ampliamento	100	—	100	—	
			1.745	595	755	395	
	Provincia di Forlì						
1	Forlì	Ospedale Civile « G. B. Morgagni » - Ampliamento	320	—	320	—	
2	Mercato Saraceno . . .	Ospedale Civile Lorenzo Cappelli - Completamento	110	30	80	—	
3	Riccione	Ospedale Civile - Ampliamento	50	—	50	—	
4	Modigliana	Ospedale dei Poveri di Cristo - Completamento	30	—	30	—	
5	Verrucchio	E.C.A. - Ospedale Civile - Completamento	47	30	17	—	
6	Cesenatico	E.C.A. - Ospedale Civile - Completamento	155	100	55	—	
7	Rimini	Istituti Ospedalieri e di Ricovero - Completamento	2.030	200	830	—	140 ex legge 589 e 860 a carico Ente
			2.742	360	1.382	—	
	Provincia di Modena						
1	Castelfranco Emilia . .	Ospedale Civile - Completamento	112	70	30	—	12 a carico Ente
2	Mirandola	Ospedale S. Maria Bianca Completamento	140	100	40	—	
3	Formigine	Opera Pia Castiglioni - Completamento	36	30	6	—	
4	Sassuolo	Ospedale Civile - Completamento	90	—	90	—	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
			espresso in milioni				
5	Carpi	Opera Pia Infermeria Ospedale Ramazzini - Costruzione nuovo reparto chirurgia e padiglione servizi generali, diagnosi e cura	1.500	200	275	865	160 a carico Ente
6	Concordia	E.C.A. - Completamento ospedale civile « S. Giuseppe Negrelli »	215	—	165	—	50 ex legge 589
			2.093	400	606	865	
	Provincia di Parma						
1	Parma	Ospedali Riuniti - Costruzione nuovo ospedale	1.200	—	500	700	
2	Borgo Val di Taro . .	Ospedale Civile - Ampliamento	60	—	60	—	
3	Fidenza	Ospizio Civile - Ampliamento ospedale	50	—	50	—	
4	Colorno	Ospedale Civile - Completamento	195	115	80	—	
			1.505	115	690	700	
	Provincia di Piacenza						
1	Piacenza	Ospedale Civile - Costruzione	4.500	50	450	4.000	
	Provincia di Ravenna						
1	Ravenna	Amministrazione Provinciale - Costruzione Ospedale Psichiatrico	2.500	500	500	1.500	
2	Russi	Ospedale Civile - Completamento	40	—	40	—	
3	Fusignano	E.C.A. 1 Ampliamento ospedale Civile S. Rocco	36	16	20	—	
4	Casola Valsenio	Ospedale Civile - Completamento	10	—	10	—	
			2.586	516	570	1.500	
	Prov. di Reggio Emilia						
1	Campagnola	Ospedale Civile - Completamento	15	—	15	—	
2	Montecchio Emilia . .	Ospedale Ercole Franchini - Completamento	81	31	50	—	
			96	31	65	—	

TOSCANA

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	1965-66	1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Firenze						
1	Firenze	Arcispedale S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti - Costruzione Ospedale Ponte a Niccheri (Comune di Bagno a Ripoli)	2.800	300	1.000	1.500	
2	Firenze	Centro Spastici « Torreggiani » - Ampliamento	200	—	200	—	
3	Firenze	Ospedale S. Giovanni di Dio - Ampliamento	1.500	200	500	800	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
			espresso in milioni				
4	Firenze	Amministrazione Provinciale - Costruzione Ospedale Psichiatrico Provinciale	4.000	300	200	3.500	
5	Firenze	A.N.Fa.F.S. - Villaggio Subnormali	500	—	500	—	
6	Firenze	Istituto Ortopedico Toscano - Ampliamento	2.000	800	800	400	
7	Firenze	INRCA - Geriatrico - Ampliamento	300	—	100	200	
8	Empoli	Ospedale Civile S. Giuseppe - Costruzione	650	—	400	250	
9	Marradi	Ospedale S. Francesco - Ampliamento	70	50	20	—	
10	Borgo S. Lorenzo . . .	Costruzione Ospedale di Lugo in Mugello	750	250	150	350	
11	Fiesole	Ospedale Camerata - Ampliamento	150	100	50	—	
12	Fucecchio	Ospedale S. Pietro Igneo - Ampliamento	250	50	200	—	
13	Fiesole	Ospedale S. Antonio - Ampliamento	220	—	220	—	
14	Prato	Ospedale della Misericordia - Ampliamento	1.950	250	600	1.100	
15	Greve	Ospedale « Rosa Libri » - Ampliamento.	85	50	35	—	
16	Luco di Mugello . . .	Ospedale Civile - Completamento	80	—	80	—	
			15.505	2.350	5.055	8.100	
	Provincia di Livorno						
1	Livorno	Ospedali Riuniti - Completamento scuola - convitto infermiere e costruzione nuovi padiglioni	1.750	250	500	1.000	
	Provincia di Grosseto						
1	Grosseto	Ospedale Misericordia - Completamento	1.000	300	300	400	
2	Grosseto	Amministrazione Provinciale - Costruzione Ospedale Psichiatrico	3.000	—	500	2.500	
3	Castel del Piano . . .	Ospedale Civile - Completamento	50	30	20	—	
4	Scansano	Ospedale Civile - Completamento	30	—	30	—	
5	Massa Marittima . . .	Ospedale Civile S. Andrea - Costruzione	860	150	210	—	200 ex legge 589; 300 a carico Ente
6	Castiglione della Pescaia	Comune - Infermeria - Costruzione	60	12	48	—	
7	Pitigliano	Ospedale F. Petruccioli - Ampliamento	100	50	50	—	
			5.100	542	1.158	2.900	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo		Ulteriore fabbisogno	Note
				1965-66	1967-68		
			espresso in milioni				
	Prov. di Massa Carrara						
1	Carrara	Ospedale Civico - Completamento Nuova sede	1.870	300	200	770	250 ex legge 589; 350 a carico Ente
2	Pontremoli	Ospedale Civile S. Antonio Abate - Nuova Sede - Costruzione	1.500	300	100	1.100	
3	Massa	Ospedale civile S. Giacomo e Cristoforo - Completamento	2.530	350	550	1.630	
4	Filizzano	Ospedale Civile S. Antonio Abate - Completamento	270	—	270	—	
5	Montignoso	Consorzio Centro Pediatrico Ospedaliero - Costruzione	1.600	—	700	900	
			7.770	950	1.820	4.400	
	Provincia di Lucca						
1	Lucca	Ammnistrazione Provinciale - Competamento Ospedale Psichiatrico	500	—	200	300	
2	Lucca	Ospedale Civile - Ampliamento	500	—	100	400	
3	Viareggio	Ospedale Civile - Costruzione Padiglione Medicina	250	100	150	—	
4	Forte dei Marmi . . .	Ospedale Villa S. Camillo - Completamento	100	—	100	—	
5	Serravezza	Ospedale Civile - Completamento	50	—	50	—	
6	Pietrasanta	Ospedale Civile « P. Lucchesi » Ampliamento	100	—	40	—	60 ex legge 589
7	Barga	Opedale Civile - Ampliamento	300	—	150	150	
8	Castelnuovo Garfagnana	Opedale Civile - Ampliamento	150	—	150	—	
			1.950	100	940	850	
	Provincia di Arezzo						
1	Arezzo	Ospedali Riuniti Santa Maria sopra i Ponti - Costruzione	3.100	200	150	2.750	
2	Arezzo	Amministrazione Provinciale - Costruzione Ospedale neuropsichiatrico provinciale	3.000	100	100	2.800	
3	Castiglione Fiorentino .	Ospedali Riuniti S. Maria - Completamento	280	50	30	—	200 ex legge 589
4	S. Giovanni Valdarno .	Ospedale « Alberti » - Ampliamento	140	100	40	—	
5	Subbiano	Ospedale « Boschi Subbiano » - Ampliamento	200	100	100	—	
6	Castel S. Nicolò . . .	E.C.A. - Infermeria - Completamento	40	—	40	—	
7	Montevarchi	Ospedale della Misericordia Completamento	200	—	200	—	
8	Cortona	Opedale Civile - Costruzione	750	—	200	550	
9	Monte S. Savino . . .	Opedale Civile - Costruzione	750	—	200	550	
			8.460	550	1.060	6.650	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
			espresso in milioni				
	Provincia di *Pisa*						
1	Pisa	Ospedale civile S. Chiara - Ampliamento	600	—	330	300	
2	Volterra	Consorzio Interprovinciale ospedale psichiatrico - Completamento	620	120	100	400	
3	Pontedera	Ospedale Lotti - Completamento	450	—	50	400	
			1.670	120	450	1.100	
	Provincia di *Pistoia*						
1	Pistoia	Ospedali Riuniti - Ampliamento	950	—	450	500	
2	Pistoia	Ospedale « Vallone Puccini - Ampliamento	100	—	100	—	
3	S. Marcello Pistoiese . .	Ospedale L. Pacini - Completamento	120	100	20	—	
4	Montecatini	Ente Morale Società Soccorso Pubblico - Ampliamento poliambulatorio	70	50	20	—	
			1.240	150	590	500	
	Provincia di *Siena*						
1	Siena	Ospedale psichiatrico S. Nicolò - Ampliamento	500	—	100	400	
2	Sarteano	Ospedale civile Misericordia Ampliamento	110	80	30	—	
3	S. Gimignano	Ospedali riuniti - Completamento	50	30	20	—	
4	Montalcino	Ospedale S. Maria della Croce - Ampliamento	100	50	50	—	
5	Chianciano Terme . . .	Ospedale « Croce Verde » - Completamento	330	—	130	—	200 ex legge 580
			1.090	160	330	400	

MARCHE

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	1965-66	1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Ancona						
1	Ancona	Amministrazione Provinciale - Ospedale Neuropsichiatrico - Completamento	378	—	378	—	
2	Ancona	Consorzio Provinciale Diagnosi e Cura dei Tumori - Centro Oncologico - Costruzione	815	150	500	100	65 contributo sanità
3	Ancona	Ospedale dei Bambini G. Salesi - Costruzione	600	150	110	340	
4	Corinaldo	Ospedale Civile - Completamento	70	20	50	—	
5	Sassoferrato	Ospedale S. Antonio Abate - Completamento	70	30	40	—	
6	Loreto	Ospedale Civile - Ampliamento	80	40	40	—	
7	Serra dei Conti . . .	Comune - Ospedale - Ampliamento	21	10	11	—	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo		Ulteriore fabbisogno	Note
				1965-66	1967-68		
			espresso in milioni				
8	Ostra	Istituti Autonomi di Beneficenza - Ospedale - Completamento	45	30	15	—	
9	Ostra Vetere	Ospedale Civile A. Canova Completamento	60	30	30	—	
10	Senigallia	Ospedale Civile - Ampliamento	400	—	400	—	
11	Montecarotto	Ospedale Civile - Completamento	18	—	18	—	
12	Jesi	Ospedale Civile - Completamento	300	100	100	100	
			2.857	560	1.692	540	
	Prov. di Ascoli Piceno						
1	Fermo	Ospedale Civile A. Murri - Ampliamento	1.258	150	200	873	35 ex legge 589
2	Amandola	Ospedale Civile Vittorio Emanuele - Ampliamento	100	40	60	—	
3	Falerona	Ospedale Civile - Completamento	38	20	18	—	
4	Fermo	Amministrazione Provinciale - Ospedale Psichiatrico - Costruzione	2.500	—	500	2.000	
5	Petritoli	Ospedale Civile - Completamento	20	—	20	—	
6	Montegranaro	Ospedale Civile - Costruzione	500	—	500	—	
			4.416	210	1.298	2.873	
	Provincia di Macerata						
1	Civitanova Marche . .	E.C.A. - Costruzione ospedale civile	750	100	300	350	
2	Tolentino	Ospedale Civile « SS. Salvatore » - Completamento	500	50	100	150	200 ex legge 589
3	Camerino	Ospedale Civile S. Maria di Pietà - Ampliamento	198	70	68	60	
4	Cingoli	Ospedale Civile - Completamento	26	6	20	—	
5	S. Ginesio	Ospedale civile - Ampliamento	15	5	10	—	
6	Matelica	Ospedale Civile - Completamento	50	—	50	—	
7	S. Severino Marche . .	Ospedale Civile « Bartolomeo Eustachio » - Costruzione	270	—	270	—	
			1.839	261	818	560	
	Prov. di Pesaro Urbino						
1	Urbino	Ospedale Civile S. Maria della Misericordia - Costruzione	1.030	200	350	250	230 finanziamenti altre leggi
2	Urbania	Opedale Civile S. Giuseppe - Ampliamento	50	30	20	—	
3	Novafeltria	Ospedale Santa Famiglia - Ampliamento	158	50	108	—	
4	Sassocorvaro	Ospedale Civile Lanciarini - Completamento	100	25	50	25	
5	Mondavio	Ospedale Civile - Completamento	80	—	80	—	
6	Pergola	Istituti Riuniti Assistenza e Beneficenza - Costruzione nuovo Ospedale	600	50	150	400	
7	Fossombrone	Istituti Riuniti Assistenza e Beneficenza - Ampliamento ospedale	40	20	20	—	
			2.058	375	778	675	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
			espresso in milioni				

UMBRIA

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	1965-66	1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Perugia						
1	Perugia	Ospedali Riuniti S. Maria della Misericordia e S. Nicolò degli Inabili - Costruzione	2.500	500	600	1.400	
2	Perugia	Centro Recupero medico sociale per poliomielitici - Costruzione reparto	25	—	25	—	
3	Assisi	Ospedale di Misericordia - Costruzione	1.000	150	150	500	200 ex legge 589
4	Umbertide	Ospedale Civile - Completamento	265	100	100	65	
5	Spoleto	Istituti Riuniti di Beneficenza - Ampliamento opedale civile	354	100	254	—	
6	Foligno	Ospedale S. Giovanni Battista - Ampliamento	450	170	280	—	
			4.594	1.020	1.409	1.965	
	Provincia di Terni						
1	Terni	Amministrazione Provinciale - Ospedale neuropsichiatrico - Costruzione	2.500	—	1.000	1.500	

LAZIO NORD

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	1965-66	1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Roma						
1	Roma	Ospedale Israelitico - Completamento	530	200	330	—	
2	Roma	C.R.I. - Completamento nuova sede Centro Rieducazione Motoria	1.000	350	310	—	340 ex legge 589
3	Roma	Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Costruzione Complesso per il potenziamento Istituto Regina Elena e S. Gallicano	7.000	1.250	1.250	4.500	
4	Roma	Istituto S. Andrea per la cura dei Tumori - Costruzione	4.000	600	1.000	2.400	
5	Roma	Centro Occupazione per sub-normali - Ampliamento	65	—	65	—	
6	Roma	Ente Assistenza Cancerosi poveri - Costruzione	400	—	50	—	350 ex legge 589
7	Roma	Istituto Nazionale per il Diabete e le malattie del ricambio - Costruzione Ospedale	800	—	800	—	
8	Roma	Istituto Nazionale riposo e cura per anziani con sede in Ancona - Costruzione Ospedale Geriatrico	1.000	—	350	650	
9	Roma	A.C.I. - S.M.O.M. - Completamento Ospedale Magliana	1.000	300	50	650	
10	Tivoli	Ospedale Civile S. Giovanni Evangelista - Completamento	700	380	320	—	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo		Ulteriore fabbisogno	Note
				1965-66	1967-68		
			espresso in milioni				
11	Marino	Ospedale S. Giuseppe - Ampliamento	950	250	700	—	
12	Frascati	Ospedale S. Sebastiano Martire - Ampliamento	1.040	290	300	450	
13	Palombara Sabina . . .	E.C.A. - Completamento nuovo Ospedale	1.190	328	300	562	
			19.675	3.948	5.825	9.212	
	Provincia di Viterbo						
1	Viterbo	Amministrazione Provinciale - Costruzione Ospedale psichiatrico	2.500	500	500	1.500	
2	Tarquinia	Ospedale Civile - Ampliamento	500	200	300	—	
3	Bagnoregio	Ospedale Civile - Completamento	25	—	25	—	
			3.025	700	825	1.500	
	Provincia di Rieti						
1	Magliano Sabino . . .	Ospedale Civile - Costruzione Nuova Sede)	620	500	120	—	
2	Poggio Mirteto	Ospedale Civile di Magliano Sabino - Nuova Sede Ospedaliera per la Bassa Sabina	620	500	120	—	
			1.240	1.000	240	—	

ZONA CASSA MEZZOGIORNO

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	1965-66	1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Livorno						
1	Portoferraio	Ospedale Civile Elbano - Costruzione	1.200	200	200	300	200 ex legge 589 e 300 a carico Ente
2	Portoferraio	Amministrazione Provinciale - Livorno - Costruzione centro medico psico-Pedagogico	100	50	50	—	
			1.300	250	250	300	
	Prov. di Ascoli Piceno						
1	Ascoli Piceno	Istituti Riuniti di Cura e Ricovero - Costruzione nuovo ospedale	2.575	200	200	1.193	682 Cassa Mezzogiorno
	Provincia di Roma						
1	Anzio	Comune - Costruzione Ospedale civile	800	500	300	—	
	Provincia di Rieti						
1	Rieti	Istituti Riuniti di ricovero - Costruzione ospedale civile	3.500	500	1.440	—	1.560 Cassa Mezzogiorno
	Provincia di Frosinone						
1	Frosinone	Amministrazione Provinciale - Costruzione Ospedale Psichiatrico	1.847	550	1.000	—	175 ex legge 589 e 122 a carico Ente
2	Anagni	Ospedale Civile - Ampliamento	380	200	180	—	
3	Arpino	Ospedale Civile « S. Croce » - Ampliamento	500	—	200	300	
4	Ceccano	Ospedale Civile - Ampliamento	300	—	300	—	
			3.027	750	1.680	300	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
			espresso in milioni				
	Provincia di Latina						
1	Latina	Ospedale Civile « Goretti » - Completamento	1.000	600	400	—	
2	Latina	Amministrazione Provinciale - Costruzione Ospedale Psichiatrico	3.000	500	1.500	1.000	
3	Formia	Ospedale « Dono Svizzero » - Completamento	450	200	250	—	oltre a 150 dalla Cassa Mezzogiorno
4	Gaeta	Comune - Costruzione Ospedale	850	100	650	—	100 ex legge 589
5	Ponza	Ospedale Civile di Formia - Costruzione infermeria di Ponza	250	—	40	—	210 ex legge 589
			5.550	1.400	2.840	1.000	

ABRUZZI

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Aquila						
1	Aquila	Ospedale S. Salvatore - Costruzione	6.000	500	1.500	4.000	
2	Castel di Sangro . . .	Ospedale Civile - Ampliamento	328	50	100	—	178 ex legge 589
3	Tagliacozzo	Ospedale Civile Umberto I - Completamento	100	80	20	—	
4	Avezzano	Ospedale Civile della Marsica S. Filippo e S. Nicola - Costruzione	3.500	500	1.000	2.000	
5	Pescina	Ospedale Civile « Rinaldi » - Completamento	320	—	320	—	
6	Avezzano	Centro per l'Assistenza ai Poliomielitici e Minorati Fisici - Costruzione	75	—	75	—	
			10.323	1.130	3.015	6.000	
	Provincia di Pescara						
1	Pescara	Ospedale civile - Costruzione	5.000	500	500	4.000	
2	Pescara	Amministrazione Provinciale - Costruzione Ospedale Psichiatrico	3.000	—	1.000	2.000	
3	Penne	Ospedale Civile S. Massimo - Completamento	350	250	100	—	
4	Popoli	Ospedale SS. Trinità - Ampliamento	230	160	70	—	
5	Città S Angelo	Ospedale Civile S. Giovanni Battista - Ampliamento Servizi	52	30	12	—	10 ex legge 589
6	S. Valentino	Ospedale Sanatoriale - Completamento	100	50	50	—	
7	Tocco Casauria	Ospedale Filomasi - Completamento	60	—	60	—	
			8.792	990	1.792	6.000	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
			espresso in milioni				
	Provincia di Chieti						
1	Chieti	Ospedale Civile SS. Annunziata - Costruzione	5.000	400	1.600	3.000	
2	Chieti	Amministrazione Provinciale - Costruzione Ospedale Psichiatrico	2.500	—	1.000	1.500	
3	Atessa	Ospedale Civile - Completamento	873	200	480	—	193 ex legge 589
4	Lanciano	Ospedale Civile « Renzetti » - Completamento	558	250	80	—	228 Cassa Mezzogiorno
5	Vasto	Ospedale Civile - Ampliamento	630	100	530	—	
6	Ortona	Ospedale Civile - Costruzione Nuovo Ospedale	500	—	500	—	
7	Guardiagrele	Ospedale Civile - Costruzione	800	—	800	—	
			10.861	950	4.990	4.500	
	Provincia di Teramo						
1	Teramo	Ospedali e Istituti Riuniti - Completamento ospedale neuropsichiatrico	1.600	500	1.100	—	
2	Teramo	Ospedale Civile G. Mazzini - Costruzione	2.750	500	500	706	94 ex legge 589 e 950 Cassa Mezzogiorno
3	S. Egidio alla Vibrata	E.C.A. - Completamento ospedale	305	150	55	—	100 ex legge 589
4	Giulianova	Ospedale Civile - Completamento	175	—	175	—	oltre a 455 della Cassa Mezzogiorno
5	S. Omero	Istituti di Cura e Ricovero - Costruzione nuova sede ospedale	500	200	220	—	80 ex legge 589
6	Atri	Ospedale e Istituti di Ricovero - Ampliamento e completamento ospedale S. Liberatore	1.515	15	500	1.000	
			6.845	**1.364**	**2.550**	**1.706**	

MOLISE

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	1965-66	1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
-	*Provincia di Campobasso*						
1	Campobasso	Ospedale Civile Cardarelli - Costruzione	3.500	800	500	1.268	250 ex legge 589 e 682 Cassa Mezzogiorno
2	Campobasso	Amministrazione Provinciale - Costruzione Ospedale Psichiatrico	3.000	500	1.000	1.500	
3	Larino	Ospedale Civile G. Vietri - Costruzione	1.870	240	260	1.260	110 ex legge 589
4	Isernia	Ospedale Civile - Costruzione	1.550	468	352	650	80 ex legge 589
5	Venafro	Ospedale Civile - Ampliamento	400	100	235	—	65 ex legge 589
6	Termoli	Ospedale Civile Costruzione	1.100	400	675	—	25 ex legge 589
			11.420	2.508	3.022	4.678	

CAMPANIA

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
			espresso in milioni				
	Provincia di Napoli						
1	Napoli Fuorigrotta . . .	Ospedale Civile - Completamento	500	400	100	—	oltre a 700 dalla Cassa Mezzogiorno
2	Napoli	Istituto per lo studio e cura dei Tumori « Senatore Pacale » - Completamento	940	300	640	—	
3	Napoli	Ospedale Santobono - Completamento	455	285	170	—	
4	Napoli Capodichino. . .	Ospedale Civile SS. Trinità dei Pellegrini - Costruzione	750	300	450	—	
5	Capri	E.C.A. - Completamento infermeria G. Capilupi	58	35	23	—	
6	Sorrento.	Ospedale Civile - Completamento	350	100	50	—	200 ex legge 589
7	Torre Annunziata	Ospedale Civile - Costruzione	1.000	400	600	—	
8	Pozzuoli	Comune di Pozzuoli - Costruzione Ospedale Civile S. Maria delle Grazie	1.300	300	300	700	
9	Napoli	Ospedale Ascalesi - Completamento	350	300	50	—	
10	Castellammare di Stabia	Ospedale Civile « S. Leonardo » - Completamento	93	—	93	—	
			5.796	2.420	2.476	700	
	Provincia di Salerno						
1	Salerno	Ospedali Riuniti S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona - Completamento	2.500	700	500	500	800 ex legge 589
2	Pagani	Ospedale Civile « Andrea Tortora » - Completamento	427	327	100	—	
3	Sapri	Ospedale Civile - Completamento	408	243	80	—	85 ex legge 589
4	Oliveto Citra	Ospedale Civile S. Francesco di Assisi - Ampliamento	280	200	80	—	
5	S. Arsenio	Ospedale Civile - Ampliamento	500	100	200	—	200 ex legge 589
6	Battipaglia	Ospedale Civile - Completamento	1070	300	320	250	200 ex legge 589
7	Rocca D'Aspide	Ospedale Civile - Costruzione	1.300	300	300	700	200 ex legge 589
8	Eboli	Ospedale Civile - Ampliamento	1.300	280	500	520	
9	Salerno	Amministrazione Provinciale - Costruzione Ospedale Psichiatrico	3.000	—	500	2.500	
10	Polla	Ospedale Civile - Completamento	50	—	50	—	oltre a 250 dalla Cassa Mezzogiorno
			10.835	2.450	2.630	4.470	
	Provincia di Caserta						
1	Caserta	Ospedale Civile - Completamento	2.283	500	100	—	1.243 a carico Cassa Mezzogiorno 440 ex legge 589
2	Aversa	Ospedale Civile « Casa Santa dell'Annunziata - Costruzione	1.200	500	700	—	
3	Piedimonte d'Alife . . .	Ospedale Civile A.G.P. - Costruzione	1.060	300	370	390	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
			espresso in milioni				
4	Sessa Aurunca	E.C.A. - Ampliamento Ospedale Civile S. Rocco	180	100	20	—	60 ex legge 589
5	Rocca Romana	Ospedale Civile - Ampliamento	22	—	22	—	
6	Aversa	Ospedale Psichiatrico S. Maria Maddalena - Ampliamento	3.500	800	1.200	1.500	
7	Teano.	Ospedale Civile - Ampliamento	150	100	50	—	
			8.395	2.300	2.462	1.890	
	Provincia di Avellino						
1	Avellino.	Consorzio dell'Ospedale Civile - Completamento	600	300	300	—	
2	Avellino.	Amministrazione Provinciale - Costruzione Ospedale Psichiatrico	3.000	500	1.000	1.500	
3	Ariano Irpino	Ospedale Civile - Completamento	244	120	124	—	
4	Lioni	Ospedale Civile - Costruzione	300	150	150	—	
			4.144	1.070	1.574	1.500	
	Provincia di Benevento						
1	Benevento	Amministrazione Provinciale - Costruzione Ospedale Psichiatrico	3.000	800	700	1.500	
2	Cerreto Sannita	Ospedale Civile - Costruzione	600	400	200	—	
3	S. Bartolomeo in Galdo .	Ospedale Civile - Completamento	325	150	175	—	
			3.925	1.350	1.075	1.500	

PUGLIA

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Bari						
1	Bari.	Ospedale consorziale - Costruzione	5.000	1.000	1.000	3.000	
2	Bari.	Ospedale dei bambini - costruzione	2.200	500	500	900	300 ex legge 589
3	Bari - Carbonara	Ospedale civile « Di Venere » - Ampliamento e completamento	1.250	500	500	250	
4	Monopoli	Ospedale civile S. Giacomo - Ampliamento	530	400	100	—	30 ex legge 589
5	Molfetta.	Ospedale civile - Ampliamento	250	200	50	—	
6	Canosa di Puglia	Ospedale civile caduti in guerra - Completamento	300	200	100	—	oltre a 330 dalla Cassa Mezzogiorno
7	Bisceglie.	Ospedale civile Vittorio Emanuele II - Completamento	350	300	50	—	
8	Trani	Ospedale civile S. Nicola Pellegrino - Completamento	640	250	250	—	140 ex legge 589
9	Grumo Appula	Ospedale civile Umberto I - Completamento.	400	200	200	—	
10	Ruvo di Puglia	Ospedale civile - « Domenico Cotugno » - Completamento	50	—	50	—	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo		Ulteriore fabbisogno	Note
				1965-66	1967-68		
			espresso in milioni				
11	Terlizzi	Ospedale civile - Costruzione	600	—	600	—	
12	Conversano	Ospedale civile - Completamento	555	155	400	—	
13	Acquaviva delle Fonti	Ospedale civile - Ampliamento	195	—	195	—	
14	Barletta	Ospedale civile - Ampliamento	700	—	700	—	
15	Triggiano	Opera Pia Ospedale « F. Fallacara » - Completamento	200	100	100	—	altre a 285 dalla Cassa Mezzogiorno
			13.220	3.805	4.795	4.150	
	Provincia di Lecce						
1	Lecce	Ospedale civile « Vito Fazzi » - Costruzione nuovo complesso ospedaliero	5.217	800	700	3.500	217 ex legge 589
2	Nardò	Ospedale civile S. Giuseppe Sambiase - Completamento	400	300	100	—	
3	Galatina	E.C.A. - Completamento Ospedale civile A. Vallone	350	150	200	—	oltre a 400 dalla Cassa Mezzogiorno
4	Gallipoli	Ospedale civile S. Cuore di Gesù - Costruzione	2.000	150	750	1.100	
5	Poggiardo	Ospedale S. Pispico - Ampliamento	500	200	300	—	
6	Copertino	Ospedale civile « S. Giuseppe da Copertino » - Costruzione	750	—	350	400	
			9.217	1.600	2.400	5.000	
	Provincia di Brindisi						
1	Brindisi	Amministrazione Provinciale Costruzione Ospedale Psichiatrico Provinciale	3.000	900	900	1.200	
2	Brindisi	Ospedale Provinciale di Summa - Ampliamento	1.700	200	500	1.000	oltre a 350 dalla Cassa Mezzogiorno
3	Francavilla Fontana	O.P. Ospedale Civile - Costruzione	1.250	500	500	250	
4	Mesagne	Ospedale civile - Completamento e ampliamento.	220	150	70	—	
5	Ceglie Messapico	Ospedale civile - Ampliamento	424	30	193	—	201 ex legge 589
6	Ostuni	Ospedale civile - Completamento	415	30	95	—	290 ex legge 589
7	S. Pietro Vernotico	Fondazione « Melli » - Ampliamento e completamento	500	100	340	—	60 ex legge 589
			7.509	1.910	2.598	2.450	
	Provincia di Taranto						
1	Taranto	Amministrazione Provinciale - Costruzione ospedale psichiatrico	3.000	500	1.000	1.500	
2	Manduria	Ospedale civile « M. Giannantoni » - Completamento	480	170	210	—	100 ex legge 589
3	Taranto	Ospedale civile SS. Annunziata - Completamento	1.080	880	200	—	Oltre a 1180 dalla Cassa Mezzogiorno
			4.560	1.550	1.410	1.500	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
			espresso in milioni				
	Provincia di Foggia						
1	Foggia	Ospedali riuniti - Completamento	2.000	200	500	1.300	oltre a 1200 dalla Cassa Mezzogiorno
2	Foggia	Amministrazione provinciale - Costruzione ospedale provinciale maternità con annesso ospedale pediatrico	1.485	700	335	300	150 ex legge 589
3	Foggia	Ospedale psichiatrico S. Maria - Ampliamento	1.005	242	130	—	633 a carico dell'Ente
4	S. Marco in Lamis . . .	Ospedale civile Umberto I - Completamento	100	60	40	—	
			4.590	1.202	1.005	1.600	

BASILICATA

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	1965-66	1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Potenza						
1	Melfi	Ospedale S. Giovanni di Dio - Completamento nuovo ospedale	1.040	350	490	—	200 ex legge 589
2	Muro Lucano	Ospedale civile - Completamento nuovo ospedale	435	120	115	—	200 ex legge 589
3	Potenza	Ospedale provinciale S. Carlo - Costruzione	12.435	2.000	2.000	7.175	350 ex legge 589 e 910 Cassa Mezzogiorno
4	Marsico Vetere	Comune - Costruzione ospedale civile frazione Villa d'Agri	650	550	100	—	
5	Lagonegro	Ospedale civile - Completamento e ampliamento	400	100	300	—	oltre a 80 dalla Cassa Mezzogiorno
6	Venosa	Ospedale S. Francesco - Completamento	845	100	350	—	200 ex legge 589 e 195 Cassa Mezzogiorno
7	Rionero in Vulture . . .	Comune - Costruzione nuovo ospedale	1.670	300	600	770	
			17.475	3.520	3.955	7.945	
	Provincia di Matera						
1	Matera	Ospedali riuniti - Ampliamento e completamento	2.000	1.100	500	400	
2	Pisticci	Ospedale civile - Completamento	353	65	288	—	
3	Stigliano	Amministrazione provinciale Matera - Ampliamento ospedale civile	300	—	100	—	220 ex legge 589
			2.653	1.165	888	400	

CALABRIA

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	1965-66	1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Catanzaro						
1	Catanzaro	Ospedale civile - Ampliamento	1.635	800	835	—	oltre a 650 della Cassa Mezzogiorno
2	Catanzaro	Patronato assistenza infantile Barbieri - Costruzione ospedale civile per poliomielitici	250	100	150	—	
3	Girifalco	Amministrazione provinciale - Ampliamento Ospedale Psichiatrico	3.000	1.000	1.000	500	500 ex legge 589

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo		Ulteriore fabbisogno	Note
				1965-66	1967-68		
			espresso in milioni				
4	Crotone	Ospedale S. Giovanni di Dio - Completamento	3.060	800	500	500	350 ex legge 589 e 910 Cassa Mezzogiorno
5	Mesoraca	Comune - Costruzione ospedale civile	500	300	200	—	
6	Nicastro	Comune - Ampliamento ospedale civile	750	400	350	—	oltre a 420 dalla Cassa Mezzogiorno
7	Soriano	Comune - Costruzione poliambulatorio	270	80	190	—	
8	Nicotera	Ospedale civile - Costruzione	675	225	450	—	
9	Tropea	Comune - Ospedale civile - Costruzione	790	200	590	—	
10	Soveria Mannelli	Ospedale civile - Costruzione	371	300	71	—	
11	Soriano Calabro	Comune - Completamento ospedale	520	133	387	—	
12	Soverato	Comune - Costruzione ospedale	600	300	100	—	200 ex legge 589
			12.421	4.638	4.823	1.000	
	Provincia di Cosenza						
1	Cosenza	Ospedale civile - Nuova costruzione	8.400	400	1.500	6.500	
2	Cosenza	Amministrazione Provinciale - Costruzione ospedale psichiatrico.	3.000	500	1.000	1.500	
3	Castrovillari	Ospedale civile - Completamento e ampliamento	1.150	650	500	—	
4	Cetraro	Ospedale civile - Costruzione	1.600	800	800	—	
5	Rossano	Ospedale civile « Giannattasio » - Costruzione	1.300	700	400	—	200 ex legge 589
6	Cassano Jonio	Ospedale civile - Completamento	720	400	120	—	200 ex legge 589
7	Lungro	Comune - Costruzione ospedale civile	800	200	400	—	200 ex legge 589
8	Trebisacce	Ospedale civile - Costruzione	760	300	260	—	200 ex legge 589
9	Castiglione Cosentino . .	A.N.F.Fa.S. - Roma - Costruzione centro assistenza giovani subnormali	1.000	500	500	—	
10	Cariati	Ospedale civile - Costruzione	500	300	200	—	
11	Cosenza	Associazione Italiana Assistenza Spastici - Sezione di Cosenza - Costruzione centro per spastici	1.200	500	700	—	
			20.430	5.250	6.380	8.000	
	Provincia di Reggio Calabria						
1	Reggio Calabria	Amministrazione provinciale - Costruzione ospedale psichiatrico	3.000	1.000	1.500	500	
2	Reggio Calabria	Ospedale Melacrino - Ampliamento	3.500	1.000	500	2.000	
3	Melito Porto Salvo . . .	Ospedale civile - Completamento e ampliamento	365	350	15	—	
4	Taurianova	Ospedale civile - Completamento e ampliamento	450	400	50	—	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
			espresso in milioni				
5	Siderno	Comune - Costruzione dell'ospedale	800	200	600	—	oltre a 700 dalla Cassa Mezzogiorno
6	Polistena	Ospedale S. Maria - Costruzione	350	300	50	—	
7	Cittanova	Ospedale civile - Completamento	255	150	105	—	
8	Scilla	Ospedale civile - Ampliamento	206	200	6	—	
9	Rosarno	Ospedale civile - Costruzione	350	300	50	—	
10	S. Eufemia d'Aspromonte	Comune - Completamento poliambulatorio	100	—	100	—	
11	Seminara	Ospedale civile - Completamento	20	—	20	—	
			9.396	3.900	2.996	2.500	

SICILIA

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	1965-66	1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Palermo						
1	Palermo	Ospedale psichiatrico - Costruzione	3.500	800	700	2.000	
2	Palermo	C.R.I. - Ampliamento ospedale n. 1	1.650	350	500	800	
3	Palermo	Consorzio provinciale per lo studio e la lotta contro i tumori - Ampliamento	800	200	300	300	
4	Palermo	Ospedale dei bambini - G. Di Cristina - Ampliamento	350	150	200	—	
5	Termini Imerese	Ospedale civile Trinità - Costruzione	1.175	175	500	500	
6	Cefalù	Ospedale civico G. Giglio - U.N. - Ospedale circoscrizionale - Costruzione	1.200	200	300	700	
7	Partinico	Ospedale civile - Completamento	950	150	200	145	455 Cassa Mezzogiorno
8	Petralia Sottana	Ospedale circoscrizionale - Ampliamento	1.000	200	300	500	
9	Lercara Friddi	Ospedale civile - Costruzione	700	200	300	300	
			11.325	2.425	3.200	5.245	
	Provincia di Siracusa						
1	Siracusa	Ospedale civile Umberto I - Ampliamento	300	150	150	—	oltre 1138 dalla Cassa Mezzogiorno
2	Augusta	Ospedale civile E. Muscatello - Costruzione	910	260	450	—	200 ex legge 589
3	Lentini	Ospedale civile - Ampliamento	330	250	80	—	
			1.540	660	680	—	
	Provincia di Trapani						
1	Pantelleria	Ospedale civile - Ampliamento	180	100	80	—	
2	Mazara del Vallo	Ospedale civile	40	—	40	—	
3	Castelvetrano	Ospedale civile - Ampliamento	695	195	305	195	
			915	295	425	195	

Numero d'ordine	COMUNE	Ente - Natura dei lavori	Costo opera	Importo ammesso a contributo		Ulteriore fabbisogno	Note
				1965-66	1967-68		
			espresso in milioni				
	Provincia di Agrigento						
1	Agrigento	Ospedale civile - Ampliamento	3.300	200	800	2.300	oltre a 691 dalla Cassa Mezzogiorno
2	Licata	Ospedale S. Giacomo d'Altopasso - Costruzione	2.000	300	1.200	500	
3	Canicattì	Ospedale Barone Lombardo - Nuova costruzione	1.386	250	225	386	350 ex legge 589 e 177 Cassa Mezzogiorno oltre a precedenti 51 dalla Cassa Mezzogiorno
4	Sciacca	Ospedali civili riuniti - Ampliamento	300	—	300	—	
			6.986	750	2.525	3.186	
	Provincia di Caltanissetta						
1	Caltanissetta	Ospedale civile - Completamento	3.600	300	700	1.950	650 Cassa Mezzogiorno
2	Caltanissetta	Amministrazione provinciale - Costruzione ospedale psichiatrico	3.000	500	500	2.000	
3	S Cataldo	Ospedale Maddalena Raimondi - Ampliamento	400	300	100	—	
4	Mussomeli	Ospedale Maria Immacolata Longo - Costruzione nuova sede	521	200	321	—	
			7.521	1.300	1.621	3.950	
	Provincia di Catania						
1	Catania	Amministrazione provinciale - Costruzione ospedale psichiatrico	3.180	500	1.000	1.180	500 ex legge 589
2	Catania	Istituto S. Benedetto - Completamento reparto psichiatrico	50	—	50	—	
3	Catania	Ospedali riuniti S. Marta e Villermosa - Completamento	120	60	60	—	
4	Catania	Ospedale Vittorio Emanuele II Completamento	550	250	120	180	
5	Catania	Ospedale Maternità S. Bambino - Costruzione	670	200	330	140	
6	Paternò	Comune - Completamento ospedale S. Salvatore	600	500	100	—	
7	Bronte	Ospedale Castiglioni Prestianni - Ampliamento	540	145	200	195	
8	Biancavilla	Comune - Completamento ospedale civile	420	250	170	—	
			6.130	1.905	2.030	1.695	
	Provincia di Enna						
1	Enna	Amministrazione provinciale - Costruzione ospedale psichiatrico	3.000	500	500	2.000	
2	Nicosia	Ospedale Basilotta - Costruzione	900	250	650	—	
			3.900	750	1.150	2.000	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo		Ulteriore fabbisogno	Note
				1965-66	1967-68		
			espresso in milioni				
	Provincia di Ragusa						
1	Ragusa	Amministrazione provinciale - Costruzione ospedale psichiatrico	1.500	250	750	500	
2	Modica	Ospedale Maggiore circoscrizionale Trenta - Nuova costruzione	1.320	220	100	—	1000 Cassa Mezzogiorno
3	Vittoria	Unità ospedaliera circoscrizionale - Completamento	250	150	100	—	
4	Comiso	Ospedale civile Regina Margherita - Completamento	250	150	100	—	
			3.320	770	1.050	500	
	Provincia di Messina						
1	Messina	Ospedale psichiatrico provinciale L. Mandalari - Costruzione	3.200	500	700	1.500	500 ex legge 589
2	Messina	Amministrazione provinciale - Costruzione ospedale neuropsichiatrico - infantile	400	—	400	—	
3	Messina	Ospedali riuniti Piemonte e Regina Margherita - Completamento	500	250	250	—	
4	Milazzo	Ospedale civile - Ampliamento	1.180	300	300	580	oltre a 500 dalla Cassa Mezzogiorno
5	Barcellona Pozzo di Gotto	Ospedale civile Cutroni Zodda - costruzione	1.500	300	500	700	
6	Taormina	Ospedale civile circoscrizionale S. Vincenzo - Costruzione	1.500	300	300	900	
			8.280	1.650	2.450	3.680	

SARDEGNA

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	1965-66	1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
	Provincia di Cagliari						
1	Cagliari	Ospedale civile - Costruzione	5.800	1.550	500	3.500	250 ex legge 589
2	Cagliari	A.N.F.Fa.S. - Costruzione	55		55	—	
3	Carbonia	Ospedale civile - Ampliamento	250	130	120	—	
4	Oristano	Ospedale civile - S. Martino - Completamento	1.030	730	300	—	
			7.135	2.410	975	3.500	
	Provincia di Nuoro						
1	Nuoro	Ospedale civile S. Francesco - Completamento	2.500	1.000	500	1.000	oltre a 1138 dalla Cassa Mezzogiorno
2	Nuoro	Amministrazione provinciale - Costruzione ospedale psichiatrico	2.500	500	1.000	1.000	
3	Siniscola	Ospedale civile - Costruzione	900	—	450	450	
4	Isili	Comune - Completamento ospedale civile	366	220	146	—	
			6.266	1.720	2.096	2.450	

Numero d'ordine	COMUNE	ENTE - NATURA DEI LAVORI	Costo opera	Importo ammesso a contributo 1965-66	Importo ammesso a contributo 1967-68	Ulteriore fabbisogno	Note
			espresso in milioni				
	Provincia di Sassari						
1	Sassari	Amministrazione provinciale - Completamento ospedale psichiatrico	2.000	1.000	500	500	
2	Ploaghe	Opera S. Giovanni Battista - Costruzione centro medico-psicopedagogico	700	—	500	—	200 ex legge 589
3	Tempio Pausania	Ospedale civile - Completamento e ampliamento	1.380	—	500	800	80 ex legge 589
4	Alghero	Istituti riuniti di assistenza e beneficenza - Ospedale civile - Completamento	200	200	—	—	oltre a 790 Cassa Mezzogiorno. Si utilizzano fino a 65 milioni
5	Alghero	Ospedale Marino « Regina Margherita » - Costruzione	635	100	—	—	135 dell'ospedale civile e 400 ex legge 589
			4.915	1.300	1.500	1.300	

(4334)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1968.

Autorizzazione alla Società azionaria magazzini generali Alta Italia « S.A.M.G.A.I. » ad istituire ed esercitare in Vercelli un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sullo ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la Società azionaria magazzini generali Alta Italia « S.A.M.G.A.I. », con sede in Biella, è stata autorizzata alla continuazione dell'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Biella con succursale in Vercelli, via Monterosa n. 2;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1961, con il quale la suddetta società è stata autorizzata ad ampliare la succursale del magazzino generale con due nuovi capannoni;

Viste le istanze del 17 dicembre 1966 e del 13 settembre 1967 con le quali la stessa società ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare un autonomo magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, nei locali siti in Vercelli, via Padre Baranzato n. 1, ex via Monterosa n. 2, attualmente costituenti la predetta succursale del magazzino generale con sede principale in Biella;

Viste le deliberazioni n. 27, del 24 gennaio 1967, e n. 610 dell'8 novembre 1967, con le quali la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta e proposto l'ammontare del deposito cauzionale, per l'istituendo magazzino generale;

Considerato che la Società azionaria magazzini generali Alta Italia « S.A.M.G.A.I. » si è impegnata di assumere a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare la succursale di Vercelli, via Padre Baranzato n. 1, ex via Monterosa n. 2, del magazzino generale gestito dalla Società azionaria magazzini generali Alta Italia « S.A.M.G.A.I. », con sede in Biella, concessa con il decreto ministeriale 30 giugno 1927, citato nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

La Società azionaria magazzini generali Alta Italia « S.A.M.G.A.I. », è autorizzata ad istituire ed esercitare in Vercelli, via Padre Baranzato n. 1, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Nei sottoelencati locali, che compongono detto magazzino, meglio descritti nella planimetria e nella relazione tecnica, trasmesse a corredo della istanza di cui alle premesse del presente decreto, possono essere depositate le merci a fianco di ciascuno indicate:

Capannone A: Merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Capannone B: Locali nn. 3 e 4: merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Capannone B: Locali I*a*, I*b* e 2 merci estere non deperibili di grossa mole e grande peso, quali macchinari agricoli, macchinari per movimenti di terra, con l'esclusione delle relative parti di ricambio;

Capannone C: Merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Capannone D: Merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Capannone E: Merci nazionali e nazionalizzate;

Tettoie F: Merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate nel predetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli, con la deliberazione n. 27 del 24 gennaio 1967.

Art. 4.

L'ammontare del deposito cauzionale che la Società azionaria magazzini generali Alta Italia « S.A.M.G.A.I. », è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale di Vercelli, è stabilito in lire 10.000.000 (diecimilioni) salvo successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1968

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
PICARDI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(5050)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1968.

Autorizzazione alla S.p.A. « Magazzini generali silos frigoriferi di Napoli », a ricevere in deposito merci nazionali, nazionalizzate ed estere, nei locali del nuovo fabbricato del magazzino generale esercitato in Firenze-Rifredi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la S.A. Magazzini generali di Firenze fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Firenze, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1949, con il quale la suddetta autorizzazione venne confermata alla S.p.A. Magazzini generali silos e frigoriferi, con sede in Napoli, a seguito della fusione avvenuta tra tale società e la S.A. Magazzini generali di Firenze;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1961, con il quale la S.p.A. Magazzini generali silos e frigoriferi venne autorizzata ad ampliare il magazzino generale;

Vista l'istanza in data 20 luglio 1964 con la quale la S.p.A. Magazzini generali silos e frigoriferi, nel quadro di una programmata, graduale ricostruzione degli impianti del magazzino generale ha chiesto l'autorizzazione a costruire un nuovo fabbricato;

Viste le note numeri 30355 e 56022 rispettivamente del 16 maggio e 12 settembre 1967 con le quali l'ufficio del genio civile di Firenze attesta la regolare esecuzione dei lavori di costruzione del suddetto fabbricato;

Vista l'istanza in data 22 maggio 1967, con la quale la predetta società ha chiesto l'autorizzazione ad adibire i locali del nuovo fabbricato al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 203/266 del 1° ottobre 1964 con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo delle suddette istanze;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini generali silos e frigoriferi, con sede in Napoli, è autorizzata a ricevere in deposito merci nazionali, nazionalizzate ed estere nei locali del nuovo fabbricato del proprio magazzino generale esercitato in Firenze (Rifredi) via Panciatichi n. 14, descritti nelle planimetrie presentate a corredo delle istanze indicate nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei suddetti locali si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1968

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
PICARDI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(5052)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1968.

Concessione di anticipazioni sulle somme dovute a titolo di restituzione prelievi per l'esportazione di taluni prodotti agricoli a mercato unico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento n. 136/66, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 22 settembre 1966, relativo alla attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il regolamento n. 120/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento n. 121/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

Visto il regolamento n. 122/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova;

Visto il regolamento n. 123/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame;

Visto il regolamento n. 359/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 25 luglio 1967, relativo alla organizzazione comune del mercato del riso;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, e in particolare l'art. 6 che prevede la possibilità di emanazione, con decreto ministeriale, di provvedimenti relativi alla adozione delle misure non obbligatorie previste dai regolamenti comunitari sopracitati e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche e aggiunte;

Visto il regolamento n. 1041/67, adottato dalla commissione delle Comunità europee il 21 dicembre 1967, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico;

Vista la legge doganale 25 febbraio 1940, n. 1424;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65;

Considerata la necessità di adeguare le norme vigenti per il pagamento delle somme dovute, a titolo di restituzione alla esportazione, alle modalità previste dal citato regolamento C.E.E. n. 1041/67;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

In relazione all'art. 9 del regolamento n. 1041, adottato dalla commissione delle Comunità europee il 21 dicembre 1967, ed alle condizioni fissate nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5 è ammessa la corresponsione di anticipazioni sulle somme dovute a titolo di restituzione per le esportazioni dei prodotti che figurano nei regolamenti richiamati all'art. 1 dello stesso regolamento n. 1041/67.

Art. 2.

La corresponsione delle anticipazioni di cui all'articolo precedente è concessa a condizione che venga presentata dagli interessati alla competente intendenza di finanza apposita domanda corredata dai sottoindicati documenti:

copia autenticata dalla dogana della bolletta di esportazione, ancorchè la stessa non risulti ancora munita dell'eventuale risultato di analisi e dei prescritti visti di uscita;

titolo di garanzia, rilasciato da una azienda di credito o da un ente assicurativo, di gradimento dell'intendenza di finanza.

La garanzia può essere data per singole operazioni o per più operazioni, per somme determinate o per somme indeterminate.

Nel caso di prestazione di garanzia per somme determinate, l'ammontare di detta garanzia deve essere comprensivo anche delle maggiorazioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 9 del citato regolamento n. 1041/67 C.E.E.

Art. 3.

La corresponsione delle anticipazioni di cui all'art. 1 del presente decreto viene eseguita nella misura del 95 % dell'importo spettante a titolo di restituzione.

Art. 4.

Il pagamento è effettuato, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 2 del presente decreto corredata dalla prescritta documentazione, dalla competente intendenza di finanza con emissione di ordinativo di pagamento tratto sulle aperture di credito disposte ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59.

Art. 5.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 9 del citato regolamento comunitario n. 1041/67.

Art. 6.

Alla liquidazione definitiva delle somme dovute a titolo di restituzione con eventuale conguaglio rispetto alle anticipazioni, concesse ai sensi dei precedenti articoli, provvederà la competente intendenza di finanza su istanza degli interessati, corredata dai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle esportazioni dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 1041/67 effettuate a decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

(4977)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1968.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, che istituisce il Consorzio per la zona industriale apuana, e successive modificazioni;

Visto lo statuto del suddetto consorzio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1949, n. 95, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1664;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1962, con il quale è stata stabilita la composizione del collegio dei revisori dei conti del consorzio predetto;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dello art. 13 dello statuto del precitato consorzio, alla ricostituzione del collegio stesso, scaduto di carica;

Viste le designazioni all'uopo fatte dal Ministero del tesoro e dagli enti consorziati;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio, il collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana, è composto come segue:

Paci rag. Furio Giuseppe, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Befani dott. Giuseppe, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Maestrelli dott. Vezio, membro effettivo, per gli enti consorziati;

Conti rag. Mario, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Paganelli rag. Vincenzo, membro supplente, per gli enti consorziati di Massa Carrara.

Roma, addì 2 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5054)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1968.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 14 luglio 1967, n. 585, concernente l'estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari, il quale prevede che siano chiamati a far parte del comitato speciale della cassa unica per gli assegni familiari un rappresentante dei coltivatori diretti ed un rappresentante dei mezzadri e coloni;

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, concernente la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato speciale per gli assegni familiari e del supplente;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del comitato speciale per gli assegni familiari in rappresentanza delle categorie dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni i signori:

Tommasini Mattiucci comm. Alessandro, membro effettivo, per i coltivatori diretti;

Parlagreco prof. Attilio, membro effettivo, per i mezzadri e coloni.

Il sig. Rossi Afro è nominato membro supplente dei rappresentanti delle categorie sopraindicate.

Roma, addì 4 maggio 1968

Il Ministro: BOSCO

(5055)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1968.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Flumeri, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Flumeri e messa in liquidazione della medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Flumeri (Avellino), società cooperativa a responsabilità illimitata con sede nell'omonimo comune, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 35, lettera *c*), del testo unico citato per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione della azienda secondo le norme di che al titolo 7°, capo 3°, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Flumeri (Avellino), società cooperativa a responsabilità illimitata con sede nell'omonimo comune, e la stessa è posta in liquidazione in applicazione del combinato disposto degli articoli 35 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(5111)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole: campagna di commercializzazione 1967-1968

Dal 1° aprile 1968 al 3 aprile 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.310, per girasole U.C. 11.089;

Dal 4 aprile 1968 al 7 aprile 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.310, per girasole U.C. 11.428;

Dall'8 aprile 1968 al 14 aprile 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.310, per girasole U.C. 11.428;

Dal 15 aprile 1968 al 21 aprile 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.310, per girasole U.C. 11.428;

Dal 22 aprile 1968 al 28 aprile 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.480, per girasole U.C. 11.204;

Dal 29 aprile 1968 al 5 maggio 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.580, per girasole U.C. 11.316.

N.B. — U.C. = unità di conto - 1 unità di conto = L. 625.

(5058)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bleggio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Bleggio Inferiore (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5079)

Autorizzazione al comune di Pergine Valsugana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Pergine Valsugana (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5080)

Autorizzazione al comune di Poppi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Poppi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.097.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5081)

Autorizzazione al comune di Rabbi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Rabbi (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5082)

Autorizzazione al comune di Altavilla Silentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Altavilla Silentina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.682.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5083)

Autorizzazione al comune di Buti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Buti (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.689.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5084)

Autorizzazione al comune di Candela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Candela (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.774.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5085)

Autorizzazione al comune di Cuccaro Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Cuccaro Vetere (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 650.237, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5086)

Autorizzazione al comune di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Giove (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.602.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5087)

Autorizzazione al comune di Montecorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Montecorice (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.528.053, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5088)

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Monteleone d'Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.673.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5089)

Autorizzazione al comune di Oriolo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Oriolo Romano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.311.296, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5090)

Autorizzazione al comune di Polesella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Polesella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.618.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5092)

Autorizzazione al comune di Precenicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Precenicco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.957.312, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5093)

Autorizzazione al comune di San Canzian d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.734.054, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5094)

Autorizzazione al comune di Savogna d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Savogna d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.007.273, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5096)

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Valguarnera (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.873.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5097)

Autorizzazione al comune di Accettura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Accettura (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.173.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5098)

Autorizzazione al comune di Bergantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Bergantino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.994.811, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5099)

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Bosaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.556.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5100)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Calto (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.625.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5101)

Autorizzazione al comune di Casperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Casperia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.782.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5102)

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.892.294, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5103)

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Licenza (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.206.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5104)

Autorizzazione al comune di Lucito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Lucito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.543.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5105)

Autorizzazione al comune di Melissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Melissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.249.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5106)

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Pedivigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.388.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5107)

Autorizzazione al comune di Ottaviano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Ottaviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.080.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5091)

Autorizzazione al comune di Sassetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Sassetta (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.125.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5095)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 4 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,65	622,60	622,70	622,69	622,60	—	622,79	622,69	622,35	622,80
$ Can.	577 —	577,50	577,50	577,50	576,70	—	577,80	577,50	577 —	577,75
Fr. Sv.	144,95	144,51	144,51	144,51	144,47	—	144,525	144,51	144,95	144,50
Kr. D.	83,33	83,37	83,31	83,33	83,40	—	83,40	83,33	83,33	83,40
Kr. N.	87,12	87,15	87,16	87,19	87,10	—	87,22	87,19	87,12	87,20
Kr. Sv.	120,70	120,61	120,56	120,60	120,40	—	120,65	120,60	120,70	120,70
Fol.	172,35	172,18	172,23	172,215	172,05	—	172,26	172,215	172,35	172,25
Fr. B.	12,50	12,50	12,51	12,50	12,49	—	12,495	12,50	12,50	12,50
Franco francese	—	125,25	125,68	125,35	125,25	—	126 —	125,35	—	—
Lst.	1485,80	1485,55	1485,46	1486 —	1486 —	—	1485,90	1486 —	1484 —	1486 —
Dm. occ.	156,12	156,25	156,25	156,26	156,20	—	156,27	156,26	156,12	156,30
Scell. Austr.	24,08	24,09	24,05	24,095	24,08	—	24,095	24,095	24,08	24,09
Escudo Port.	21,77	21,79	21,80	21,77	21,80	—	21,77	21,77	21,77	21,78
Peseta Sp.	8,92	8,93	8,935	8,93	8,90	—	8,9175	8,93	8,92	8,93

Media dei titoli del 4 giugno 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,15
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,74
1 Dollaro canadese	577,65
1 Franco svizzero	144,517
1 Corona danese	83,365
1 Corona norvegese	87,205
1 Corona svedese	120,625
1 Fiorino olandese	172,237
1 Franco belga	12,497
1 Franco francese	125,675
1 Lira sterlina	1485,95
1 Marco germanico	156,265
1 Scellino austriaco	24,095
1 Escudo Port.	21,77
1 Peseta Sp.	8,924

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 Mod. 241 D.P. — Data: 3 novembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Siena — Intestazione: Baldini Mons. Carlo, Vescovo di Montepulciano — Titoli del debito pubblico: nominativi 7 — Capitale L. 235.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1808 Mod. 25/4 — Data: 8 marzo 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Rappresentante l'ufficio riscontro della Corte dei conti — Intestazione: Sac. Viola Giuseppe, nato a Gaeta il 19 giugno 1932 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4898)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 16 marzo 1968, il notaio dott. Raffaello Braccini, esercente e residente in Genova, è stato accreditato presso la Direzione provinciale del tesoro di quella città, per le operazioni di debito pubblico.

(4834)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'alveo demaniale affluente di sinistra dell'Arena S. Antonio, in Napoli.

Con decreto 2 marzo 1968, n. 281 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'alveo demaniale affluente di sinistra dell'Arena S. Antonio (Napoli), segnato nel catasto del comune di Napoli - sez. Avvocata - al foglio n. 13, mappale 627 parte di mq. 70,65 ed indicato nella planimetria rilasciata il giorno 8 ottobre 1966, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Napoli; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4965)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1968 (registro n. 28, foglio n. 363), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 23 dicembre 1966 dalla signorina Alvaro Luigina, avverso il provvedimento ministeriale n. 13378/13 del 17 maggio 1966, col quale era stato annullato il bando di concorso ad un posto di segretario non di ruolo presso la scuola media di Anoia (Reggio Calabria).

(4725)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Flumeri, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Flumeri (Avellino), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro dell'8 maggio 1968, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Flumeri, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo comune (Avellino), e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Giacinto Pelosi è nominato commissario liquidatore ed i signori avv. Nicola Balletta, ing. Carmine Fumo e avv. Benito Grasso sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Flumeri, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo comune (Avellino), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1968

Il Governatore: CARLI

(5112)

Autorizzazione all'incorporazione della Banca popolare di Borgia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Borgia (Catanzaro), da parte della Banca popolare cooperativa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Crotone (Catanzaro), ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello della incorporanda in Borgia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalla Banca popolare di Borgia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Borgia (Catanzaro), in data 17 settembre e 4 dicembre 1967, e dalla Banca popolare cooperativa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Crotone (Catanzaro), in data 30 settembre 1967, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. — Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare di Borgia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Borgia (Catanzaro), da parte della Banca popolare cooperativa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Crotone (Catanzaro).

2. — La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Borgia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1968

Il Governatore: CARLI

(5113)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a sei posti di terzo perito tecnico in prova nel ruolo di concetto dei periti tecnici

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di terzo perito tecnico in prova nel ruolo di concetto dei periti tecnici.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) diploma di abilitazione tecnica industriale con indirizzo in elettronica industriale o in energia nucleare o in telecomunicazioni;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di Università o di Istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1, 2 e 3 del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio II, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente articolo 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 12, che diano luogo a riserve di posti o a preferenza;

10) se intenda svolgere la prova orale obbligatoria di radioelettronica o quella di elettronica industriale;

11) se intenda sostenere, a norma del successivo art. 7, la prova facoltativa scritta od orale od entrambe in lingua francese.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale presta servizio.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete o irregolari.

Art. 5.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono su:

1) Elettrotecnica generale
2) Elettronica generale
3) Traduzione (con uso del vocabolario) in lingua inglese.

L'esame orale verte su:

a) Elettrotecnica
b) Elettronica
c) Tecnologia delle costruzioni elettroniche
d) Lingua inglese

nonchè su una delle due seguenti materie a scelta del concorrente:

e) Radioelettronica

oppure:

e) Elettronica industriale.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa, di cui al successivo art. 7 consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa di lingua francese scritta, consistente in una traduzione dall'italiano con uso del vocabolario, od orale, oppure ad entrambe.

Sia per la prova scritta che per quella orale il candidato può conseguire un massimo di due punti purchè raggiunga la sufficienza di almeno, 1,2 punti. Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. Il punteggio conseguito nella prova orale si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri almeno cinque giorni dopo il termine previsto dal primo comma dell'art. 4 ed è composta di un Ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o quiparato e di due professori di istituto di istruzione di secondo grado.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a terzo segretario di legazione.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 5; quattro ore per svolgere la traduzione in lingua estera obbligatoria e quattro per la traduzione facoltativa.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta di identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di 15 giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia, oggetto della prova o delle prove scritte successive, dandone comunicazione ai candidati. Le prove scritte hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve aver luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere ai sensi delle vigenti disposizioni titoli di precedenza o preferenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio II - entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera c) devono comprovare la loro qualifica presentando un

certificato in carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, numero 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da Lit. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da Lit. 400;

o) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale dalla competente autorità israelitica;

r) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da Lit. 400, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da Lit. 400, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da Lit. 400;

4) certificato su carta da bollo da Lit. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da Lit. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza;

7) certificato medico su carta da bollo da Lit. 400 da cui risulti l'idoneità fisica all'impiego. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, o da un medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5), 6) e 7) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate nonchè i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, terzi periti tecnici in prova nella carriera di concetto dei periti tecnici, per prestare il periodo di prova previsto dal quarto comma dell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1968
Registro n. 269, foglio n. 13.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Elettrotecnica generale

Concetti fondamentali sull'energia e la corrente elettrica.
Circuito elettrico a corrente continua e sue leggi.
Il campo elettrico. Condensatori. L'energia elettromagnetica.
Circuiti magnetici.
Le correnti elettriche nelle soluzioni e i processi elettronici.
Pile e accumulatori.
Correnti alternate. Sistema monofase; sistemi polifasi.
Leggi generali e procedimenti di calcolo sui circuiti a costanti concentrate percorsi da correnti in regime sinusoidale.

Elettronica generale

Elementi dei circuiti. Teoremi generali sui circuiti. Fenomeni transitori ed oscillazioni libere. Risposta di circuiti RC, RL e RLC a forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali.
Circuiti risonanti. Circuiti accoppiati. Cenni su quadripoli e filtri. Teoria delle linee.
Tubi elettronici a vuoto e a gas. Diodi a semiconduttore e transistori. Ottica elettronica. Dispositivi fotoelettrici.
Tubi a catodo freddo. Tubi ad emissione secondaria; fotomoltiplicatori.
Raddrizzamento e livellamento della corrente alternata.
Amplificatori con tubi a vuoto in regime sinusoidale (di tensione e di potenza).
La reazione negli amplificatori.
Amplificatori con tubi a vuoto in regime impulsivo. Amplificatori di tensione continua. Amplificatori a trnsistori.
Amplificatori magnetici.
Generazione di forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali.
Modulazione (di ampiezza, di frequenza e di fase) e rivelazione.
Alimentatori stabilizzati.

PROVA ORALE

Elettrotecnica

1) *Elettrotecnica generale*:

Concetti fondamentali sull'energia e la corrente elettrica.
Circuito elettrico a corrente continua e sue leggi.
Il campo elettrico. Condensatori. L'energia elettromagnetica.
Circuiti magnetici.
Le correnti elettriche nelle soluzioni e i processi elettronici.
Pile e accumulatori.
Correnti alternate. Sistema monofase; sistemi polifasi.
Leggi generali e procedimenti di calcolo sui circuiti a costanti concentrate percorsi da correnti in regime sinusoidale.

2) *Macchine elettriche*:

Trasformatori.
Macchine elettriche a c. a.: generatori e motori.
Macchine elettriche a c. c.: generatori e motori.
Conversione della corrente.
Cenni sui gruppi elettrogeni.

3) *Misure elettriche*:

Misure delle grandezze elettriche. Unità di misura e campioni.
Strumenti per la misura di correnti a tensioni continue o a frequenza industriale. Strumenti universali.
Misure di resistenze, di f.e.m. e correnti; di capacità e induttanza.
Misura di potenza nei circuiti a c.c. e a c.a. monofase e trifase; fattore di potenza.
Misura di frequenze industriali.
Misura di energia; contatori per c.c. e per c.a. monofase.
Trasformatori di misura.
Norme C.E.I.

Elettronica

1) *Elettronica generale*:

Elementi dei circuiti. Teoremi generali sui circuiti. Fenomeni transitori ed oscillazioni libere. Risposta di circuiti RC, RL e RLC a forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali.
Circuiti risonanti. Circuiti accoppiati. Cenni sui quadripoli e filtri. Teoria delle linee.
Tubi elettronici a vuoto e a gas. Diodi a semiconduttore e transistori. Ottica elettronica. Dispositivi fotoelettrici.
Tubi a catodo freddo. Tubi ad emissione secondaria; fotomoltiplicatori.
Raddrizzamento e livellamento della corrente alternata.
Amplificatori con tubi a vuoto in regime sinusoidale (di tensione e di potenza).
La reazione negli amplificatori.
Amplificatori con tubi a vuoto in regime impulsivo. Amplificatori di tensione continua. Amplificatori a transistori.
Amplificatori magnetici.
Generazione di forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali.
Modulazione (di ampiezza, di frequenza e di fase) e rivelazione.
Alimentatori stabilizzati.

2) *Misure elettroniche*:

Misure di tensione, corrente e potenza.
Misura delle costanti dei circuiti alle basse frequenze.
Misura delle costanti dei circuiti alle radiofrequenze.
Misure di frequenza.
Misure su apparati elettronici.
Norme CEI sui tubi ed apparati elettronici.

Tecnologia delle costruzioni elettroniche:

Componenti elettronici e loro costruzione.
Cavi elettrici, telefonici e televisivi.
Dispositivi di protezione degli apparati.
Tecnologia dei tubi elettronici.
Tecnologia dei semiconduttori, dei transistori, dei rettificatori.
Circuiti stampati, tecnica dei micromoduli.
Apparecchiature elettroniche.
Cenni di organizzazione tecnico-industriale.

Radioelettronica:

Circuiti a costanti distribuite.
Irradiazione, antenne, propagazione.
Modulazione di ampiezza, frequenza, fase e ad impulsi; modulatori e demodulatori.
Apparati riceventi e trasmittenti.
Microonde; tubi per iperfrequenze;
Radar e radioaiuti alla navigazione.
Ponti radio.
Televisione.
Misure sui ricevitori, sui trasmettitori, sulle linee, sulle antenne, di campo elettromagnetico.

Elettronica industriale:

Concetti fondamentali e classificazione dei sistemi di controllo.
Teoria dei sistemi di controllo lineari e normali; metodi di analisi.
Stabilità, comportamento a regime, comportamento transitorio; reti di correzione;
Elementi di sintesi.
Componenti di sistemi di controllo: generatori dei segnali di riferimento; strumentazione; dispositivi di calcolo; servoamplificatori; servomotori.
Sistemi di applicazione.

(4496)

Concorso per esami a sei posti di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere, per la lingua inglese.

Art. 2.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere, per la lingua tedesca.

Art. 3.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere, per la lingua francese.

Art. 4.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere, per la lingua spagnola.

Art. 5.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere, per la lingua cinese.

Art. 6.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere, per la lingua araba.

Art. 7.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito dal successivo art. 8;

3) diploma di laurea in lingue e letterature straniere, o lingue e letterature straniere moderne, o lingue e letterature orientali, conseguito presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato, oppure diploma di laurea in lingue e civiltà orientali (indirizzo storico-politico e storico-letterario) o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa Orientale o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa Occidentale, o laurea in lingue, letterature ed istituzioni orientali conseguito presso l'Istituto Orientale di Napoli. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 9 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 8.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2 del precedente art. 7 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'ONU, abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 9.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari Esteri - Direzione generale del personale e della amministrazione, ufficio II - devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare a quale dei concorsi intenda partecipare, nonchè:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto lo atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 8 ha diritto all'elevazione del limite di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale Università lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) in quale lingua voglia effettuare la traduzione di cui al punto 5) dell'art. 10 e se, a norma del successivo art. 12 intenda sostenere prove facoltative di lingua ed in quale e se scritta od orale od entrambe;

10) se e di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 17, che diano luogo a preferenza.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà comunicare il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del Capo dello ufficio presso il quale presta servizio.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete, o irregolari, ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 10.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie.

1) componimento nella lingua cui si concorre, di storia e civiltà del Paese della lingua stessa (con uso del dizionario della lingua-lessico);

2) traduzione dall'italiano nella lingua cui si concorre (senza vocabolario);

3) traduzione in italiano dalla lingua cui si concorre (senza vocabolario);

4) sintesi in italiano di pubblicazioni redatte nella lingua cui si concorre;

5) traduzione dall'italiana (con uso del vocabolario) in una lingua diversa da quella cui si concorre, da scegliere fra francese, inglese, tedesco e spagnolo.

L'esame orale verte sulla materia che ha formato oggetto della prova scritta di cui al n. 1), su una interrogazione nelle lingue prescelte, nonchè su:

1) interpretazione consecutiva dall'italiano nella lingua cui si concorre, e viceversa;

2) principi di diritto internazionale pubblico e di economia politica;

3) storia contemporanea generale.

Le tesi dei programmi di esame figurano nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 11.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 12.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto ad una prova facoltativa scritta, in una lingua diversa da quella cui concorre e da quella prescelta per la traduzione obbligatoria di cui al punto 5) del precedente art. 10, da scegliersi tra francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo, arabo.

Può chiedere altresì di sostenere una prova facoltativa orale in una delle suddette lingue, sempre che non costituiscano per lui prova obbligatoria.

Per la prova facoltativa scritta, consistente in una traduzione dall'italiano (con uso del vocabolario), il concorrente può beneficiare di un massimo di due punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti.

Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per la prova facoltativa orale di lingua il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti.

Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, riportato nella prova obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza.

Art. 13.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro per gli affari esteri almeno cinque giorni dopo il termine previsto dal primo comma dell'art. 9 e sono composte di un Ministro plenipotenziario in servizio o a riposo che le presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparato, di un magistrato ordinario o amministrativo non inferiore a magistrato di corte di appello o equiparato, di due docenti universitari.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione.

Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per specifiche materie.

Art. 14.

I candidati hanno otto ore di tempo per la prova scritta di cui al punto 1) dell'art. 10 e quattro per ciascuna delle altre prove scritte.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal Sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 15.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia, oggetto della prova o delle prove scritte successive, dandone comunicazione ai candidati.

Le prove scritte hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve aver luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 16.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento dei concorsi, approva con propri decreti, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere ai sensi delle vigenti disposizioni titoli di precedenza o di preferenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta bollata da Lit. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 dello 8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, su carta bollata da Lit. 400

rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale Invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, o coniuge, o congiunto, è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950. n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato, su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, su carta bollata da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da Lit. 400;

o) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) su carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione della amministrazione in carta da bollo da Lit. 400, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da Lit. 400, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da Lit. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticato dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato su carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da Lit. 400;

4) certificato, su carta da bollo da Lit. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da Lit. 400;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) l'attestazione, su carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 19.

Il Ministro per gli affari esteri, valutati a norma delle disposizioni vigenti, i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate, nonchè i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara con propri decreti i vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei e quelle dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 20.

I vincitori dei concorsi sono nominati, con decreti del Ministro per gli affari esteri, esperti aggiunti in lingue estere e collocati in ruolo secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame.

Chi senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1968

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1968
Registro n. 269, foglio n. 12.

PROGRAMMA DI ESAME

Storia e civiltà del Paese della lingua per cui si concorre:

Lineamenti fondamentali della storia e principali aspetti dello sviluppo economico e culturale del Paese della lingua prescelta, nei secoli XIX e XX.

Principi di diritto internazionale pubblico:

1. Natura e carattere del diritto internazionale. Rapporti tra diritto internazionale e diritto interno.
2. Fonti del diritto internazionale. Consuetudine. Accordo. Gli atti unilaterali. Raccomandazioni, decisioni ed altri atti delle organizzazioni internazionali.
3. I soggetti dell'ordinamento internazionale. La personalità degli Stati.
4. La sovranità territoriale.
5. Le Organizzazioni internazionali e quelle regionali. O.N.U. C.E.E.
6. Organi dei soggetti del diritto internazionale.
7. Immunità e privilegi.
8. La sovranità nei riguardi delle persone. Convenzioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Le minoranze.

Principi di economia politica:

1. Bisogni, beni, utilità. valore.
2. Mercati e formazione del prezzo.
3. Produzione: imprese e costi.
4. Distribuzione: salario, rendita, interesse, profitto.
5. Circolazione: scambio, moneta.
6. Mercato delle divise - cambi.
7. Credito, banche.
8. Mercato finanziario.
9. Dazi, dogane, contingentamenti.
10. Bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.
11. Il concetto di programmazione economica e i vari tipi di piano.

Storia contemporanea generale:

1. L'Europa dopo la guerra franco-prussiana.
2. La politica estera italiana dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.
3. Cause ed origini della prima conflagrazione mondiale e conseguente riassetto internazionale: la dissoluzione dell'Impero asburgico, la fine dell'Impero ottomano; l'Unione Sovietica; la Società delle Nazioni.
4. I nazionalismi fra le due guerre mondiali: fascismo e nazismo e le rispettive politiche estere.
5. L'Estremo Oriente tra i due conflitti.
6. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia, nelle Americhe. L'Unione Panamericana.
7. L'Europa verso il secondo conflitto mondiale: vicende diplomatiche, motivi economici e contrasti ideologici. La crisi della Società delle Nazioni.
8. La seconda guerra mondiale: vicende diplomatiche e politico-militari.
9. Nascita e sviluppo della organizzazione delle Nazioni Unite.
10. L'assetto politico-territoriale del mondo post-bellico. Le principali alleanze.
11. I popoli afro-asiatici in via di sviluppo: loro problemi politici, ideali ed economici.
12. Il processo di unificazione europea.

(4495)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202), carriera di concetto, negli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso lo osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) carriera di concetto, negli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

Art. 2.

Gli esami consistono in tre prove scritte, una prova orale e in una prova pratica di laboratorio che verteranno sui seguenti argomenti:

elettronica generale e applicazioni all'astrofisica;
cellule fotoelettriche e fotomoltiplicatori;
tecniche radioastronomiche.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscono il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) avere l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI,

entro il termine perentorio di 30 giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 40° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 8 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 400.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

D) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

F) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica all'impiego ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia integrale dello stato di servizio civile con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente organo della amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente decreto.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 400 da un medico militare comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato in base ai risultati delle prove scritte, orali e pratiche.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1965

p. Il Ministro: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1968
Registro n. 15, foglio n. 288

(3255)

Concorso per esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202), carriera di concetto negli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202), carriera di concetto, negli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli).

In relazione ai bisogni dell'osservatorio, uno dei suddetti posti è riservato ai tecnici con specializzazione in elettronica ed uno a quelli con specializzazione in meccanica.

Possono partecipare al concorso coloro che siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

Art. 2.

Gli esami consistono in tre prove scritte, in una prova orale ed in una prova pratica di laboratorio che verteranno sui seguénti argomenti:

1) programma per tecnico coadiutore con specializzazione in elettronica: materie tecniche come per il conseguimento del diploma di perito elettronico presso gli istituti tecnici industriali di Stato; nozioni di ottica;

2) programma per tecnico coadiutore con specializzazione in meccanica: materie tecniche come per il conseguimento del diploma di perito meccanico presso gli istituti tecnici industriali di Stato; nozioni di ottica.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascune di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello riportato nella prova orale ed il voto ottenuto nella prova pratica di laboratorio.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 40° ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa, Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscono il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta in regolare bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare.

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 40° anno ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 8 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione universitaria, divisione VI^a) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile in carta bollata. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta bollata, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, in carta bollata. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata;

f) certificato in carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato

ha l'idoneità fisica all'impiego ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra o assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dello art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta bollata, ovvero certificato di esito di leva, in carta bollata.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato medico rilasciato su carta bollata da un medico militare comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492; purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità della pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato in base ai risultati delle prove scritte, orale e pratica di laboratorio; la graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1968
Registro n. 15, *foglio n.* 287

(3256)

MINISTERO DELLA SANITA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei e vincitori del concorso per esami a ventuno posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5 del mese di maggio 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 16 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1968 (registro n. 6, foglio n. 25) con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei e vincitori del concorso per esami a ventuno posti di veterinario provinciale di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 13 aprile 1967.

(5068)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, in prova, per le qualifiche di mestiere di «tipografo compositore» (posti 13), «lucidatore di mobili» (posti 2), ed «elettronico per impianti e apparecchiature, compresi i sistemi d'armi» (posti 4).

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa 14ª del 6 aprile 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 21 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1968, registro n. 9 Difesa, foglio n. 116, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, per le qualifiche di mestiere di «tipografo compositore» (posti n. 13), «lucidatore di mobili» (posti n. 2), ed «elettronico per impianti e apparecchiature, compresi i sistemi d'armi» (posti n. 4).

(5248)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, in prova, per le qualifiche di mestiere di «operaia addetta a lavori generici tipicamente femminili» (posti 10).

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa 14ª del 6 aprile 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 22 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1968, registro n. 9 Difesa, foglio n. 115, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di «operaia addetta a lavori generici tipicamente femminili» (posti n. 10).

(5249)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.